

Le risposte ad interpello dell'Agenzia delle entrate – Luglio 2026 | Dai crediti IRES all'IVA edilizia, nuovi chiarimenti

Le risposte ad interpello qui raccolte, pubblicate dall'Agenzia delle entrate nel periodo compreso tra il 2 e il 31 luglio 2026, affrontano questioni in materia di lavoro transfrontaliero, imposizione straordinaria sugli extraprofitti bancari, agevolazioni per gli enti del Terzo settore, **participation exemption**, deduzioni per le trasferte degli autotrasportatori, incentivi agli investimenti nelle **start-up innovative**, concordato preventivo biennale, dichiarazioni integrative, **IVA edilizia** e tassazione delle attività agricole connesse.

Tra i chiarimenti più significativi figurano la tassazione esclusiva in Italia delle remunerazioni corrisposte dalla Banca d'Italia al dipendente residente in Francia; l'individuazione della base imponibile per l'affrancamento della riserva sugli extraprofitti e l'ammissibilità della compensazione con crediti edilizi acquistati; il mantenimento delle **agevolazioni immobiliari degli ETS** dopo il previo utilizzo istituzionale diretto; l'esclusione della Pex per una partecipata serba assoggettata a un regime fiscale speciale; la necessità di spese effettivamente sostenute per la deduzione forfettaria delle trasferte; la qualificazione dei contratti SAFE come investimenti in convertendo; e gli effetti della liquidazione ordinaria sul CPB e sull'**imputazione dei redditi al socio d'opera superstite**.

La raccolta comprende inoltre ulteriori interventi di particolare rilievo. L'Agenzia esclude l'utilizzo della **dichiarazione integrativa** come strumento di mero ripensamento per modificare la destinazione di un credito IRES del consolidato da rimborso a cessione infragruppo, al di fuori delle ipotesi tassative previste dall'articolo 2 del D.P.R. n. 322/1998. In materia IVA, viene chiarito che la sede di un'associazione di promozione sociale non può essere assimilata a una delegazione comunale o a un'opera di urbanizzazione secondaria, ferma restando la possibile applicazione dell'aliquota del 10 per cento se l'intervento è qualificato come ristrutturazione edilizia. In ambito agricolo, infine, viene precisato che la determinazione catastale dei redditi per le attività agricole connesse richiede non solo la prevalenza del prodotto proprio, ma anche la riconducibilità dei beni alla tabella allegata al decreto ministeriale 13 febbraio 2015.

Di seguito, la raccolta delle risposte ad interpello dell'Agenzia delle entrate pubblicate nel mese di luglio 2026, **aggiornata al 31 luglio 2026.**

Offerta Benvenuto 2026
-30% sull'abbonamento
Finanza & Fisco + Ai

-30%
con codice sconto:
BENVENUTO30

Attiva l'offerta
BENVENUTO 2026

Solo per i nuovi abbonati



Per Commercialisti, Tributaristi e Avvocati fiscalisti

Risposta n. 132 del 2/07/2026 – Risposta rettificata dalla risposta n. 154 del 06/08/2026

Dipendente della Banca d'Italia residente in Francia: le remunerazioni rientrano nelle funzioni pubbliche, sono imponibili esclusivamente in Italia e scontano la ritenuta IRPEF

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 132 del 2 luglio 2026 – Oggetto: CONVENZIONI CONTRO LE DOPPIE IMPOSIZIONI – Lavoratore transfrontaliero residente in Francia – Remunerazioni corrisposte dalla Banca d'Italia – Applicazione della disciplina delle funzioni pubbliche – Tassazione esclusiva in Italia e obbligo di ritenuta IRPEF – Articolo 19, paragrafo 1, lettera a), della Convenzione Italia-Francia, ratificata con legge 7 gennaio 1992, n. 20 – Articolo 23 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

Le remunerazioni corrisposte dalla Banca d'Italia a un proprio dipendente fiscalmente residente in Francia rientrano nell'articolo 19, paragrafo 1, lettera a), della Convenzione Italia-Francia, poiché l'Istituto è un ente di diritto pubblico che persegue interessi pubblici e non svolge attività industriale o commerciale. Tali emolumenti sono quindi imponibili esclusivamente in Italia, Stato della fonte, e la Banca d'Italia deve applicare la ritenuta IRPEF a titolo d'acconto.

Riferimenti normativi e documentali

- Articolo 19, paragrafo 1, lettera a), Convenzione Italia-Francia, ratificata con legge 7 gennaio 1992, n. 20.
- Articolo 15, paragrafo 4, Convenzione Italia-Francia.
- Articolo 23 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.
- Statuto della Banca d'Italia, approvato con D.P.R. 27 giugno 2022.

Risposta n. 133 del 3/07/2026

Affrancamento della riserva extraprofitti bancari: base imponibile limitata a 2,5 volte l'imposta originaria e compensazione ammessa con crediti edilizi acquistati, salvo i divieti vigenti

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 133 del 3 luglio 2026 – Oggetto: IMPOSTE DIRETTE – BANCHE – Contributo straordinario per l'affrancamento della riserva costituita in luogo dell'imposta straordinaria sugli extraprofitti – Base imponibile commisurata a 2,5 volte l'imposta originariamente dovuta – Versamento in compensazione con crediti d'imposta acquistati ai sensi dell'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020 – Articolo 1, commi da 68 a 73, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 – Articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104.

Ai fini dell'affrancamento della riserva costituita in luogo dell'imposta straordinaria sugli extraprofitti bancari, la base imponibile coincide con la misura minima prescritta dall'articolo 26, comma 5-*bis*, del D.L. n. 104/2023, pari a 2,5 volte l'imposta straordinaria, indipendentemente dall'eventuale maggiore importo contabilizzato. Il contributo può essere versato tramite modello F24 utilizzando in compensazione crediti d'imposta acquistati ai sensi dell'articolo 121 del D.L. n. 34/2020, nel rispetto dei servizi telematici obbligatori e dei limiti o divieti di compensazione vigenti.

Riferimenti normativi e documentali

- Articolo 1, commi da 68 a 73, legge 30 dicembre 2025, n. 199.
- Articolo 26, commi 5-*bis* e 5-*ter*, del D.L. 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 ottobre 2023, n. 36
- Articolo 121 D.L. 19 maggio 2020, n. 34 , convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77 (c.d. *Decreto rilancio*).
- Articolo 17 D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.
- Articolo 37, comma 49-*quinquies*, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248.

- [Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 20/E del 15 maggio 2026.](#)

[Risposta n. 134 del 6/07/2026](#)

[Immobile acquistato da un ETS: vendita o locazione entro cinque anni non fa decadere dall'agevolazione se il bene è stato effettivamente destinato all'uso istituzionale; la cessione può generare una plusvalenza imponibile](#)

[Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 134 del 6 luglio 2026](#) – Oggetto: TERZO SETTORE – AGEVOLAZIONI FISCALI – Acquisto oneroso di immobili da parte di enti del Terzo settore – Imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa – Utilizzo diretto del bene per finalità istituzionali – Successiva vendita o locazione entro cinque anni – Mantenimento del beneficio – Possibile plusvalenza imponibile in caso di cessione infraquinquennale – Articolo 82, comma 4, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 – Articoli 67 e 68 del del DPR 22/12/1986, n. 917 (TUIR).

L'agevolazione prevista dall'articolo 82, comma 4, del Codice del Terzo settore non richiede il mantenimento della proprietà dell'immobile per cinque anni, ma che il bene sia effettivamente utilizzato in modo diretto per gli scopi istituzionali entro tale termine. Se l'utilizzo diretto è già avvenuto, la successiva vendita o locazione a terzi entro il quinquennio non determina decadenza dalle imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa. La cessione infraquinquennale di un immobile destinato ad attività *non* commerciale può tuttavia generare una plusvalenza imponibile ai sensi degli articoli 67 e 68 del TUIR. Ai fini delle imposte sui redditi, la vendita dell'immobile entro il quinquennio dal suo acquisto nel presupposto che lo stesso sia stato destinato sin dall'origine allo svolgimento dell'attività non commerciale

può originare una fattispecie fiscalmente rilevante ai sensi della lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 67 del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Al riguardo, infatti, il suddetto articolo 67 ricomprende tra i redditi diversi, alla lettera *b*), al di fuori delle ipotesi di cui alla lettera *b-bis*), «*le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, (...)*».

Riferimenti normativi e documentali

- Articolo 82, comma 4, D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice terzo settore).
- Articoli 67, comma 1, lettera *b*), e 68 TUIR.
- [Circolare Ministero delle Finanze n. 168 del 26 giugno 1998.](#)
- [Circolare Agenzia delle Entrate n. 18/E del 29 maggio 2013.](#)
- [Risposta Agenzia delle Entrate n. 135 del 18 giugno 2024.](#)

Risposta n. 135 dell' 8/07/2026

Partecipata serba: l'esenzione decennale per grandi investimenti e assunzioni è un regime fiscale speciale; la plusvalenza non beneficia della PEX e la tutela prevista per i dividendi non si estende alle cessioni

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 135 dell'8 luglio 2026 – Oggetto: IMPOSTE DIRETTE – IRES – *Participation exemption* (PEX) – Cessione di partecipazione non di controllo in società residente in Serbia – Esenzione decennale collegata a investimenti e assunzioni prevista dall'articolo 50a della legge serba – Qualificazione come regime fiscale speciale – Localizzazione in Stato a

fiscalità privilegiata – Inapplicabilità della PEX – Inapplicabilità alle plusvalenze della tutela prevista per gli utili dall'articolo 1, commi 1007 e 1008, della legge n. 205 del 2017 – Articoli 47-*bis* e 87 del DPR 22/12/1986, n. 917 (TUIR).

L'esenzione decennale prevista dall'articolo 50a della legislazione serba per le imprese che superano determinate soglie di investimento e occupazione costituisce un regime fiscale speciale ai sensi dell'articolo 47-*bis*, comma 1, lettera *b*), del TUIR, poiché è subordinata a specifiche condizioni soggettive, quantitative e temporali. La partecipata deve quindi considerarsi localizzata in uno Stato a fiscalità privilegiata e la plusvalenza derivante dalla sua cessione non beneficia della PEX. La tutela transitoria prevista dall'articolo 1, commi 1007 e 1008, della legge n. 205/2017 riguarda gli utili e i dividendi **e non è estensibile alle plusvalenze.**

Riferimenti normativi e documentali

- Articolo 87, commi 1 e 2, del DPR 22/12/1986, n. 917 (TUIR).
- Articolo 47-*bis*, comma 1, lettera *b*), del DPR 22/12/1986, n. 917 (TUIR).
- Articolo 50a della legge sulla tassazione dell'utile delle persone giuridiche della Repubblica di Serbia.

[Risposta n. 136 dell' 8/07/2026](#)

[Autotrasporto merci: la deduzione forfettaria per le trasferte compete solo se l'impresa sostiene effettivamente le relative spese; esclusa quando non corrisponde indennità né rimborsi](#)

[Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 136 dell'8 luglio 2026](#) – Oggetto: IMPOSTE DIRETTE – REDDITO

D'IMPRESA – Imprese autorizzate all'autotrasporto di merci – Trasferte fuori dal territorio comunale effettuate da dipendenti diretti e lavoratori somministrati – Deduzione forfettaria delle spese – Necessità dell'effettivo sostenimento dell'onere – Esclusione in assenza di indennità o rimborsi – Articolo 95, comma 4, del DPR 22/12/1986, n. 917 (TUIR)

La deduzione forfettaria prevista dall'articolo 95, comma 4, del TUIR per le trasferte fuori dal territorio comunale delle imprese autorizzate all'autotrasporto di merci presuppone il sostenimento di spese riferibili alle trasferte. Il beneficio non spetta quando l'impresa non corrisponde ai lavoratori, direttamente assunti o somministrati, alcuna indennità o rimborso e non sostiene in concreto l'onere della trasferta.

In particolare, nella risposta i tecnici di Via Giorgione evidenziano “che la norma in commento fa esplicito riferimento alle «*spese sostenute*» in relazione alle trasferte effettuate dai dipendenti dell'impresa. Sebbene, dunque, sia prevista una deduzione forfettaria dal reddito, il comma 4 dell'articolo 95 del TUIR si riferisce, in ogni caso, a costi sostenuti. Si ritiene, in altri termini, che la norma in esame conceda alle imprese la possibilità di beneficiare della deduzione in esame solo nell'ipotesi di effettivo “sostenimento” delle spese relative alle trasferte dei propri dipendenti”.

Riferimenti normativi e documentali

- Articolo 95, comma 4, del DPR 22/12/1986, n. 917 (TUIR).
- [Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 39/E dell'11 febbraio 2002.](#)

[Risposta n. 137 dell' 8/07/2026](#)

SAFE in start-up innovative: investimento in convertendo agevolabile con detrazione IRPEF del 65% al bonifico e all'iscrizione a riserva; la restituzione prima di tre anni determina decadenza

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 137 dell'8 luglio 2026 – Oggetto: AGEVOLAZIONI FISCALI – START-UP INNOVATIVE – Investimenti mediante *Simple Agreement for Future Equity* (SAFE) – Qualificazione come investimenti in convertendo – Detrazione IRPEF del 65 per cento – Maturazione al momento del bonifico bancario e dell'iscrizione della somma in una riserva patrimoniale non rimborsabile – Irrilevanza della successiva conversione ai fini del consolidamento – Decadenza in caso di restituzione prima del triennio – Articolo 29-*bis* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179.

I contratti SAFE che espongono l'investitore al rischio d'impresa, non prevedono rimborso o remunerazione e destinano le somme a una riserva patrimoniale non distribuibile e vincolata alla futura conversione **sono investimenti in convertendo ai sensi dell'articolo 29-*bis* del D.L. n. 179/2012.** La detrazione IRPEF del 65 per cento matura nel periodo d'imposta del bonifico, senza che l'effettiva conversione in capitale sia necessaria per consolidare il beneficio. L'impiego della riserva a copertura delle perdite non comporta decadenza; la restituzione delle somme all'investitore prima del periodo minimo di tre anni fa invece perdere l'agevolazione. Queste, in estrema sintesi, le conclusioni raggiunte nella **risposta n. 137 del 2026.**

Riferimenti normativi e documentali

- Articolo 29-*bis* D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, conv., con mod. dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221
- Articolo 31, comma 2, legge 16 dicembre 2024, n. 193
- D.M. 28 dicembre 2020.

- Regolamento (UE) 2023/2831.
- Corte di Cassazione civile con ordinanza del 8 agosto 2023, n. 24093, la quale ha precisato le principali caratteristiche degli investimenti in convertendo.
- [Risposta all'interrogazione a risposta immediata in Commissione VI \(Finanze\) della Camera 5-05188 Centemero: Chiarimenti in ordine alla fruizione delle agevolazioni fiscali per investimenti in start up innovative.](#)

[Risposta n. 138 dell' 8/07/2026](#)

[Società in liquidazione: il CPB cessa solo se i redditi effettivi si riducono di oltre il 30%; i redditi ante e post liquidazione sono imputati al socio d'opera superstite](#)

[Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 138 dell'8 luglio 2026](#) – Oggetto: CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE – SOCIETÀ DI PERSONE – Apertura della liquidazione ordinaria – Cessazione degli effetti del CPB subordinata a minori redditi effettivi superiori al 30 per cento rispetto a quelli concordati – Periodo ante liquidazione e periodo liquidatorio – Imputazione per trasparenza dei redditi al socio accomandatario superstite, ancorché socio d'opera – Trattamento delle somme spettanti ai soci receduti – Articolo 19 del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13 – Articoli 5, 20-*bis*, 47 e 182 del DPR 22/12/1986, n. 917 (TUIR)

L'apertura della liquidazione ordinaria non determina automaticamente la cessazione del concordato preventivo biennale: gli effetti cessano se la circostanza eccezionale **produce minori redditi effettivi superiori al 30 per cento rispetto a quelli concordati**. Il reddito del periodo *ante* liquidazione e quello prodotto durante la liquidazione devono essere imputati per trasparenza all'unico socio

accomandatario superstite, anche se socio d'opera. Ai soci receduti si applica l'articolo 20-*bis* del TUIR, con rilevanza delle somme ricevute per la parte eccedente il costo fiscale della partecipazione.

Riferimenti normativi e documentali

- Articolo 19, comma 2, D.Lgs. 12 febbraio 2024, n. 13.
- [Articolo 4, lettera c\), D.M. 14 giugno 2024](#)
- Articoli 5, 20-*bis*, 47, comma 7, e 182 DPR 22/12/1986, n. 917 (TUIR)
- Articolo 5 D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322.

[Risposta n. 139 del 10/07/2026](#)

[Transizione 4.0: il temporaneo stato di liquidazione non esclude il credito se manca una finalità liquidatoria e l'attività prosegue; l'interconnessione tardiva è ammessa se dovuta a cause oggettive e il credito segue il ramo d'azienda assegnato con la scissione](#)

[Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 139 del 10 luglio 2026](#) – Oggetto: AGEVOLAZIONI FISCALI – TRANSIZIONE 4.0 – Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi – Temporaneo stato di liquidazione conseguente a scioglimento giudiziale, con prosecuzione dell'attività e successiva revoca – Interconnessione tardiva per cause oggettive – Fruizione del credito da parte della beneficiaria della scissione cui è assegnato il ramo d'azienda – Articolo 1, commi da 1051 a 1063, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Il credito d'imposta Transizione 4.0 spetta per gli investimenti effettuati prima del temporaneo stato di liquidazione quando, in concreto, la procedura non è

finalizzata alla cessazione dell'attività, l'impresa continua a operare e lo stato di liquidazione viene successivamente revocato. L'interconnessione dei beni in un periodo d'imposta successivo non preclude il beneficio se il ritardo dipende da condizioni oggettive, documentate e non discrezionali; la fruizione in misura piena decorre dall'interconnessione. In caso di scissione, il credito maturato può essere utilizzato dalla beneficiaria alla quale è assegnato il ramo d'azienda comprensivo dei beni agevolati, anche se la scissione è non proporzionale.

Riferimenti normativi e documentali

- Articolo 1, commi da 1051 a 1063, legge 30 dicembre 2020, n. 178.
- Articolo 109, commi 1 e 2, DPR 22/12/1986, n. 917 (TUIR).
- [Circolare Agenzia delle Entrate n. 9/E del 23 luglio 2021.](#)
- [Circolare Agenzia delle Entrate n. 4/E del 30 marzo 2017.](#)
- Risposta ad interpello n. 34 dell'8 febbraio 2024.
- [Circolare Agenzia delle Entrate n. 8/E del 10 aprile 2019.](#)

[Risposta n. 140 del 10/07/2026](#)

[Concessione demaniale digitale: la planimetria integrata nell'atto non sconta un ulteriore bollo](#)

[Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 140 del 10 luglio 2026](#) – Oggetto: IMPOSTA DI BOLLO – Concessione demaniale marittima rilasciata in formato digitale – Planimetria identificativa dell'area quale parte integrante di un unico documento informatico – Provvedimento di concessione demaniale marittima emesso in formato digitale quale "*unicum inscindibile*", nelle sue componenti testuali

e grafiche (tra cui la planimetria), nel quale "ciascun elemento che lo compone è parte integrante e sostanziale" dello stesso – Assorbimento dell'imposta nella misura forfettaria di 16 euro dovuta per il provvedimento – Articolo 4, comma 1-*quater*, della Tariffa, Parte I, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.

La planimetria identificativa dell'area oggetto di concessione demaniale **non assume autonoma rilevanza ai fini dell'imposta di bollo quando è incorporata, quale componente grafica integrante e sostanziale, nel provvedimento digitale formato e rilasciato per via telematica**. In tale ipotesi, il titolo concessorio costituisce un unico documento informatico e l'imposta relativa alla planimetria è assorbita nella misura forfettaria di 16 euro prevista per l'atto, indipendentemente dalla sua dimensione.

Riferimenti normativi e documentali

- Articolo 4, comma 1-*quater*, e nota 5, Tariffa, Parte I, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.
- Articoli 20 e 71, D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82.
- D.P.C.M. 13 novembre 2014.
- [Risposta ad istanza di interpello del 17 novembre 2022, n. 558](#).

[Risposta n. 141 del 10/07/2026](#)

[Vendita dei corpi di reato: i verbali di aggiudicazione fino a 1.033 euro restano soggetti a registro](#)

[Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 141 del 10 luglio 2026](#) – Oggetto: IMPOSTA DI REGISTRO – Vendita mediante asta telematica di beni mobili non registrati costituenti corpo di reato – Verbali di aggiudicazione con prezzo non superiore a 1.033 euro – Inapplicabilità dell'esenzione prevista per cause e attività conciliative di

modico valore – Tassazione ordinaria secondo la natura del bene – Articolo 46 della legge 21 novembre 1991, n. 374.

L'esenzione prevista dall'articolo 46 della legge n. 374/1991 per le cause e le attività conciliative non contenziose di valore non superiore a 1.033 euro **non si applica ai verbali di aggiudicazione relativi alla vendita telematica di beni mobili non registrati costituenti corpo di reato**. Tali verbali, redatti da un soggetto privato all'esito della gara, hanno natura autonoma e traslativa e non costituiscono atti giurisdizionali né atti relativi a una causa o a un'attività conciliativa. **Essi sono pertanto soggetti alla disciplina ordinaria dell'imposta di registro in base alla tipologia del bene aggiudicato.**

Riferimenti normativi e documentali

- Articolo 46, legge 21 novembre 1991, n. 374.
- Articoli 22 e 37, D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
- Articolo 8 della Tariffa, Parte I, allegata al D.P.R. n. 131/1986.
- [Circolare Agenzia delle Entrate n. 30/E del 29 luglio 2022.](#)
- Articolo 151, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

[Risposta n. 142 del 13/07/2026](#)

[Comando di personale: dal 2025 il rimborso integrale delle retribuzioni è corrispettivo soggetto a IVA](#)

[Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 142 del 13 luglio 2026](#) – Oggetto: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Comando di personale da una società a favore di una struttura commissariale – Rimborso delle retribuzioni principali e accessorie e degli oneri sostenuti dal datore di lavoro – Qualificazione come corrispettivo della messa a disposizione del personale – Imponibilità degli accordi

stipulati o rinnovati dal 1° gennaio 2025 – Articoli 3 e 13 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 – Articolo 16-ter del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131.

La messa a disposizione, mediante comando, di personale dipendente di una società a favore di una struttura commissariale integra una prestazione di servizi rilevante ai fini IVA quando il rimborso delle retribuzioni e degli oneri costituisce la controprestazione necessaria dell'operazione. Per gli accordi stipulati o rinnovati dal 1° gennaio 2025, l'intero rimborso delle retribuzioni principali e accessorie e dei relativi oneri deve essere assoggettato a IVA, anche se coincide esattamente con il costo sostenuto dal datore di lavoro e il personale opera nell'esclusivo interesse dell'ente utilizzatore.

Riferimenti normativi e documentali

- Articoli 1, 3, 4 e 13, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.
- Articolo 16-ter, D.L. 16 settembre 2024, n. 131, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 2024, n. 166.
- [Circolare Agenzia delle Entrate n. 5/E del 16 maggio 2025.](#)
- Corte di giustizia UE, sentenza 11 marzo 2020, causa C-94/19.
- Articolo 56, D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3.

[Risposta n. 143 del 13/07/2026](#)

[Patto di famiglia: niente esenzione se i diritti riservati al donante svuotano il controllo attribuito al figlio](#)

[Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 143 del 13 luglio 2026](#) – Oggetto: IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI – Patto di famiglia – Trasferimento al discendente della nuda proprietà del 95 per cento delle quote con

attribuzione dei diritti di voto – Usufrutto e diritti particolari riservati al donante – Quorum statutario del 96 per cento e clausola di gradimento – Mancata attribuzione dell'effettivo controllo di diritto – Inapplicabilità dell'esenzione – Articolo 3, comma 4-ter, del D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346.

L'esenzione dall'imposta sulle successioni e donazioni prevista per il trasferimento di partecipazioni ai discendenti richiede l'acquisizione di un controllo di diritto effettivo e sostanziale, **non il solo possesso formale della maggioranza dei voti**. Il beneficio non spetta quando il donante conserva diritti particolari sulla nomina e sulla presidenza dell'organo amministrativo, poteri sulle partecipate e sul gradimento dei trasferimenti, mentre un *quorum* statutario superiore alla partecipazione donata impedisce al beneficiario di modificare autonomamente tali clausole. Il patto di famiglia è quindi soggetto all'imposta di donazione ordinaria.

Riferimenti normativi e documentali

- Articoli 3, comma 4-ter, e 16, comma 1, lettera b), D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346.
- Articoli 2352, 2359, 2468 e 768-bis e seguenti del codice civile.
- [Risposta ad interpello n. 109 del 26 maggio 2026.](#)
- [Risposta ad interpello n. 115 del 4 giugno 2026.](#)
- [Corte di Cassazione, ordinanza del 19 marzo 2026, n. 6616](#)

[Risposta n. 144 del 13/07/2026](#)

[Libro giornale informatico: la soglia di 2.500 registrazioni riparte da zero a ogni esercizio](#)

[Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 144 del](#)

13 luglio 2026 – Oggetto: IMPOSTA DI BOLLO – Libro giornale tenuto in modalità informatica – Imposta dovuta ogni 2.500 registrazioni o frazione – Computo autonomo per ciascun periodo d'imposta – Esclusione del riporto delle registrazioni residue agli esercizi successivi – Versamento entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio – Articolo 6 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 giugno 2014.

Per il libro giornale tenuto in modalità informatica, l'imposta di bollo è dovuta ogni 2.500 registrazioni o frazione di esse e il conteggio deve essere effettuato autonomamente per ciascun periodo d'imposta. Le registrazioni residue di un esercizio non possono essere cumulate con quelle degli anni successivi: anche un numero inferiore a 2.500 costituisce una frazione autonomamente imponibile. Il versamento deve essere eseguito, con modello F24, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Riferimenti normativi e documentali

- Articolo 6, D.M. 17 giugno 2014.
- Articolo 16, lettera a), Tariffa, Parte I, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.
- Articoli 2214, 2215 e 2215-*bis* del codice civile.
- **Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 161/E del 9 luglio 2007.**
- Risposte ad interpello **n. 346 del 7 maggio 2021** e **n. 42 del 20 febbraio 2025.**

Risposta n. 145 del 13 luglio 2026

Prima casa in successione: beneficio sull'intero fabbricato diviso tra due Comuni con unione di fatto e Modello 4 cartaceo

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 145 del

13 luglio 2026 – Oggetto: IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI – Agevolazione prima casa ai fini delle imposte ipotecaria e catastale – Unico fabbricato abitativo con pertinenze suddiviso in due particelle insistenti su Comuni catastali diversi e non fondibili – Unione di fatto ai fini fiscali – Applicazione del beneficio all'intera abitazione e a una pertinenza C/6 – Presentazione della dichiarazione di successione con Modello 4 cartaceo – Articolo 69, comma 3, della legge 21 novembre 2000, n. 342.

L'agevolazione prima casa sulle imposte ipotecaria e catastale può essere richiesta per l'intero fabbricato abitativo formalmente suddiviso in due particelle non fondibili perché ubicate in Comuni catastali diversi, **purché le porzioni siano prive di autonomia funzionale e reddituale e vengano unite di fatto ai fini fiscali con la prescritta procedura catastale**. Il beneficio si estende a una sola pertinenza della categoria C/6. Per rappresentare correttamente la fattispecie è ammessa la presentazione della dichiarazione di successione in forma cartacea mediante Modello 4, indicando entrambe le particelle e i relativi dati catastali.

Riferimenti normativi e documentali

- Articolo 69, commi 3 e 4, legge 21 novembre 2000, n. 342.
- Nota II-*bis* all'articolo 1 della Tariffa, Parte I, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
- Articoli 31 e 32, D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346.
- [Circolare Agenzia delle Entrate n. 27/E del 13 giugno 2016.](#)
- [Risposta ad interpello n. 155 del 24 gennaio 2023.](#) *(In sede di presentazione della dichiarazione di successione l'erede può fruire dell'agevolazione "prima casa" in relazione ad uno solo degli immobili ereditati, da individuare nella dichiarazione stessa, anche se questo è formalmente costituito da due*

particelle catastali a condizione che le stesse risultino “unite di fatto ai fini fiscali”, nel rispetto della procedura delineata nella circolare 13 giugno 2016, n. 27, in quanto le suddette particelle siano prive di autonomia funzionale e reddituale).

- [Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 265/E del 26 giugno 2008.](#)

[Risposta n. 146 del 16/07/2026](#)

[Trust: lo scioglimento anticipato con retrocessione al disponente della nuda proprietà delle quote già segregate non integra arricchimento gratuito né realizzo imponibile se manca un trasferimento a titolo oneroso o a favore dei beneficiari](#)

[Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 146 del 16 luglio 2026](#) – Oggetto: *TRUST* – IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI – IMPOSTE SUI REDDITI – Scioglimento del *trust* e retrocessione al disponente della nuda proprietà delle quote sociali segregate – Fusione delle società partecipate e modifica della forma giuridica – Assenza di arricchimento gratuito e di realizzo imponibile – Articolo 4-*bis* del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, articolo 9, comma 5, e articolo 67, comma 1, lettere c) e c-*bis*), del TUIR.

[Risposta n. 147 del 16/07/2026](#)

[Dichiarazione integrativa: non è ammesso il ripensamento sulla destinazione del credito IRES da rimborso a cessione infragruppo](#)

[Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 147 del 16 luglio 2026](#) – Oggetto: DICHIARAZIONI – CONSOLIDATO

FISCALE – Credito IRES – Dichiarazione integrativa per variare la destinazione del credito da rimborso a cessione infragruppo – Esclusione – Emendabilità della dichiarazione e limiti al ripensamento – Articolo 2, commi 8 e 8-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e articolo 43-ter del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

Con la risposta n. 147/2026, l'Agenzia delle entrate esclude che la dichiarazione integrativa possa essere utilizzata al solo fine di modificare la destinazione di un credito IRES già dichiarato, trasformando la scelta da richiesta di rimborso a cessione infragruppo.

Il caso riguarda una società consolidante che, dopo aver indicato nel modello CNM un credito IRES e averlo successivamente destinato, in parte, a rimborso, intendeva presentare una nuova dichiarazione integrativa per qualificare il credito residuo come credito ceduto alla stessa consolidante ai sensi dell'articolo 43-ter del D.P.R. n. 602/1973.

L'Agenzia chiarisce che la dichiarazione integrativa è ammessa per correggere errori od omissioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imponibile, dell'imposta, del debito o del credito. Non può, invece, essere utilizzata per modificare scelte dichiarative divenute successivamente meno convenienti, salvo le ipotesi espressamente previste dal legislatore.

In particolare, il comma 8-ter dell'articolo 2 del D.P.R. n. 322/1998 consente la modifica della scelta originaria soltanto da rimborso a compensazione, entro il termine di centoventi giorni dalla scadenza ordinaria di presentazione della dichiarazione. Tale previsione non può essere estesa alla diversa ipotesi del passaggio da rimborso a cessione infragruppo del credito. Ne deriva che la variazione prospettata costituisce un ripensamento sulla modalità di utilizzo del credito e non una correzione di errore dichiarativo. La seconda dichiarazione integrativa non è

quindi ammessa.

Nel documento di prassi, l'Agenzia delle entrate, ricorda "che, in base alla costante prassi di questa Agenzia (*cfr.*, in tal senso, la [risoluzione n. 325/E del 14 ottobre 2002](#); nonché la risposta ad interpello n. 187, pubblicata l'8 aprile 2022), la dichiarazione integrativa può essere presentata al solo fine di correggere errori od omissioni nell'indicazione di elementi funzionali alla determinazione del reddito imponibile e dell'imposta e non anche per modificare scelte rivelatesi a posteriori più o meno favorevoli (cd. 'ripensamento') non ravvisandosi, in tale circostanza, un vizio della volontà determinato dalla presenza di un errore grave ed essenziale, salve le eccezioni previste espressamente dal legislatore, come nell'ipotesi di cui al richiamato comma 8-ter dell'articolo 2".

Riferimenti normativi e documentali

Articolo 2, commi 8 e 8-ter, D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322.

Articolo 43-ter, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.

Articolo 13, decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

[Risoluzione Agenzia delle entrate n. 325 del 14 ottobre 2002.](#)

[Circolare Agenzia delle entrate n. 25 del 19 giugno 2012, punto 2.2.](#)

[Risposta ad interpello Agenzia delle entrate n. 187 dell'8 aprile 2022.](#)

[Istruzioni modello CNM 2026](#)

[Risposta n. 148 del 20/07/2026](#)

[Buoni postali fruttiferi: interessi esenti per il non residente se per tutto il periodo di possesso il](#)

beneficiario è residente in Stati *white list* e produce la documentazione richiesta a Poste Italiane

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 148 del 20 luglio 2026 – Oggetto: REDDITI DI CAPITALE – Buoni postali fruttiferi – Interessi percepiti da soggetto non residente – Esenzione dall'imposta sostitutiva per residenza continuativa in Stati *white list* – Documentazione da acquisire presso Poste Italiane – Articolo 6 del Decreto Legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e Decreto interministeriale 23 dicembre 1998, n. 511.

Risposta n. 149 del 20/07/2026

Fondi UCITS: la fusione transfrontaliera con attribuzione di quote dei fondi riceventi non costituisce riscatto, cessione, liquidazione o *switch* e resta fiscalmente neutrale per gli investitori italiani

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 149 del 20 luglio 2026 – Oggetto: REDDITI DI CAPITALE – OICR esteri – Fusione transfrontaliera per incorporazione di fondi UCITS irlandesi in fondi UCITS lussemburghesi – Irrilevanza fiscale in capo agli investitori residenti – Esclusione della ritenuta sui proventi degli OICR esteri – Articolo 10-ter della Legge 23 marzo 1983, n. 77.

Risposta n. 150 del 22/07/2026

IVA edilizia: la sede di un'associazione privata non è delegazione comunale né opera di urbanizzazione secondaria, ma l'aliquota del 10 per cento può applicarsi se l'intervento è qualificato come ristrutturazione edilizia dagli organi competenti

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 150 del

22 luglio 2026 – Oggetto: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Aliquote IVA – Prestazioni di servizi per demolizione e ricostruzione della sede di un'associazione di promozione sociale – Esclusione della qualificazione come opera di urbanizzazione secondaria o delegazione comunale – Possibile applicazione dell'aliquota del 10 per cento per ristrutturazione edilizia – Numeri 127-*quinquies*), 127-*septies*) e 127-*quaterdecies*) della Tabella A, Parte III, allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Con la risposta n. 150/2026, l'Agenzia delle entrate interviene sull'aliquota IVA applicabile alle prestazioni rese nell'ambito della demolizione e ricostruzione della sede di un'associazione di promozione sociale.

L'istante chiedeva se l'intervento potesse beneficiare dell'aliquota IVA del 10 per cento in quanto riconducibile alle opere di urbanizzazione secondaria, valorizzando la funzione pubblicistica della sede, destinata allo svolgimento di attività di gestione faunistica, coordinamento territoriale e supporto amministrativo.

L'Agenzia esclude questa qualificazione. Le opere di urbanizzazione secondaria rilevanti ai fini dell'aliquota ridotta **sono quelle tassativamente individuate dalla normativa urbanistica e dalle specifiche disposizioni di equiparazione**. In particolare, la "delegazione comunale" è una struttura amministrativa decentrata dell'ente locale, destinata allo svolgimento di funzioni istituzionali tipiche del Comune a servizio diretto della collettività.

La sede dell'associazione, pur destinata anche ad attività di interesse generale e a funzioni svolte in convenzione con la Provincia, resta riferibile a un soggetto dotato di autonomia e personalità giuridica di diritto privato. Inoltre, l'immobile è destinato a una pluralità di esigenze associative, tra cui sede sociale, uffici amministrativi,

spazi didattici, sala polifunzionale, locali accessori, deposito e archivi. **Pertanto, non può essere assimilato a una delegazione comunale** e non può fruire dell'aliquota ridotta ai sensi dei numeri 127-*quinquies*) e 127-*septies*) della Tabella A, parte III, allegata al decreto IVA.

Resta però aperta una diversa via agevolativa. Dal permesso di costruire in deroga risulta che l'intervento è qualificato come ristrutturazione edilizia ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera *d*), del D.P.R. n. 380/2001. In presenza dei requisiti urbanistici richiesti, le prestazioni di appalto possono quindi beneficiare dell'aliquota IVA del 10 per cento ai sensi del numero 127-*quaterdecies*) della Tabella A, parte III, allegata al D.P.R. n. 633/1972.

Riferimenti normativi e documentali

- Numeri 127-*quinquies*), 127-*septies*) e 127-*quaterdecies*), Tabella A, parte III, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.
- Articolo 16, commi 7 e 8, D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.
- Articolo 3, comma 1, lettere *c*), *d*), *e*) e *f*), D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.
- Articolo 31, legge 5 agosto 1978, n. 457.
- Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, Codice del Terzo settore.
- [Circolare Ministero delle Finanze – Dipartimento delle entrate – n. 1/E del 2 marzo 1994.](#)
- [Risoluzione Agenzia delle entrate n. 157/E del 12 ottobre 2001.](#)
- [Risoluzione Agenzia delle entrate n. 394 del 28 dicembre 2007.](#)

- [Risoluzione Agenzia delle entrate n. 69 del 16 ottobre 2013.](#)
- [Risposta ad interpello Agenzia delle entrate n. 229 del 6 aprile 2021.](#)
- [Risposta ad interpello Agenzia delle entrate n. 402 del 2 agosto 2022.](#)
- [Risposta ad interpello Agenzia delle entrate n. 261 del 17 dicembre 2024.](#)

[Risposta n. 151 del 23/07/2026](#)

[Attività agricole connesse: i prodotti a base di carne avicola propria possono rientrare nel reddito agrario se riconducibili ai codici ATECO richiamati dal D.M. 13 febbraio 2015; fuori tabella opera il regime forfetario dell'articolo 56-bis](#)

[Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 151 del 23 luglio 2026](#) – Oggetto: IMPOSTE SUI REDDITI – Agricoltura – Attività agricole connesse – Prodotti crudi elaborati a base di carne avicola proveniente prevalentemente dai propri allevamenti – Determinazione catastale del reddito per i beni individuati dal decreto ministeriale 13 febbraio 2015 – Regime forfetario per prodotti non compresi nella tabella – Articolo 32, comma 2, lettera c), e articolo 56-*bis*, comma 2, del TUIR.

Con la risposta n. 151/2026, l'Agenzia delle entrate esamina il trattamento fiscale dei redditi derivanti dalla produzione di elaborati alimentari crudi a base di carne avicola, **realizzati da una società agricola con prevalenza di carne proveniente dai propri allevamenti e con utilizzo accessorio di ingredienti acquistati da terzi.**

Il chiarimento muove dalla distinzione tra attività agricola connessa civilisticamente rilevante e attività fiscalmente assoggettabile al regime catastale. Ai sensi dell'articolo

2135 del codice civile, sono attività connesse quelle di manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti ottenuti prevalentemente dall'attività agricola principale. Tuttavia, ai fini dell'articolo 32, comma 2, lettera c), del TUIR, la determinazione catastale del reddito opera soltanto se i beni sono inclusi nella tabella allegata al decreto ministeriale 13 febbraio 2015 e se deriva prevalentemente dall'attività agricola principale.

Nel caso esaminato, l'Agenzia rileva che la tabella ministeriale richiama, alla voce "*produzione di carni e prodotti della loro macellazione*", i **codici ATECO 10.11.0 e 10.12.0**, relativi alla lavorazione e conservazione di carne, inclusa quella di volatili. **Per i prodotti riconducibili a tali codici, una volta verificato il requisito della prevalenza del prodotto proprio, è applicabile il regime di determinazione catastale del reddito agrario.**

Diversa è la conclusione per le attività riconducibili al **codice ATECO 10.13.0**. (*produzione di prodotti a base di carne, inclusa la carne di volatili*). La tabella include solo la produzione di carne essiccata, salata o affumicata, salsicce e salami. **Per le altre produzioni a base di carne, incluse quelle di volatili, non espressamente richiamate dalla tabella, trova applicazione il regime di determinazione forfetaria dei redditi d'impresa previsto dall'articolo 56-bis, comma 2, del TUIR.**

Il principio applicativo è quindi duplice: il requisito della prevalenza resta necessario, ma non sufficiente; **occorre anche che il prodotto finale sia riconducibile alle attività e ai beni indicati nella tabella ministeriale.** Le trasformazioni ulteriori, non usualmente esercitate nell'ambito agricolo e idonee a generare prodotti nuovi non connessi all'attività agricola principale, restano fuori dal perimetro agevolato.

Riferimenti normativi e documentali

- Articolo 2135 del codice civile.
- Articolo 32, comma 2, lettera c), D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.
- Articolo 56-*bis*, comma 2, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.
- Decreto ministeriale 13 febbraio 2015.
- Codici ATECO 10.11.0, 10.12.0 e 10.13.0.
- [Circolare Agenzia delle entrate n. 44/E del 14 maggio 2002.](#)
- [Circolare Agenzia delle entrate n. 44 del 15 novembre 2004.](#)

[Risposta n. 152 del 31/07/2026](#)

[Passaggio generazionale: conferimento in *holding* e cessione di minoranza non fanno decadere dall'esenzione se il donatario mantiene il controllo di diritto, diretto o indiretto, fino al termine quinquennale; resta applicabile la regola antielusiva sulla cessione infraquinquennale dei valori mobiliari](#)

[Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 152 del 31 luglio 2026](#) – Oggetto: IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI – Passaggio generazionale di partecipazioni societarie – Esenzione per trasferimenti che integrano il controllo già esistente – Conferimento in *holding* e successiva cessione di partecipazione di minoranza – Decadenza esclusa se il controllo di diritto è mantenuto anche indirettamente – Art. 3, comma 4-*ter*, del Decreto Legislativo 31 ottobre 1990, n. 346

Risposta n. 153 del 31/07/2026

Contratti e atti di obbligazione nei procedimenti concessori: il formato telematico non consente il bollo forfettario se l'atto rientra nelle scritture private; il regime di 16 euro a documento resta limitato agli atti e provvedimenti amministrativi rilasciati per via telematica

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 153 del 31 luglio 2026 – Oggetto: IMPOSTA DI BOLLO – Procedimenti concessori – Contratti e atti di obbligazione rilasciati per via telematica – Esclusione del regime forfettario di 16 euro previsto per gli atti e provvedimenti amministrativi telematici – Applicazione dell'imposta per ogni foglio – Artt. 2 e 4 della Tariffa, Parte prima, allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642

Vuoi capire subito l'impatto operativo delle risposte ad interpello dell'Agenzia delle entrate?

Per una sintesi rapida, oppure per approfondire davvero il contenuto di una risposta ad interpello, di una risoluzione, di una circolare o di un altro documento di prassi fiscale, puoi utilizzare:

ai.finanzefisco.com

Il Supercollaboratore AI in Diritto Tributario

Uno strumento progettato per chi lavora ogni giorno con norme, prassi, giurisprudenza e casi concreti.

Con ai.finanzefisco.com hai a disposizione:

- normativa, prassi e giurisprudenza in un unico ambiente di consultazione;
- risposte documentate e verificabili in pochi secondi;
- archivio strutturato **Finanza & Fisco**;
- supporto operativo per l'analisi di interpelli, risoluzioni, circolari, provvedimenti e documenti fiscali;
- uno strumento pensato per commercialisti, tributaristi, consulenti del lavoro, revisori e operatori fiscali.

È la soluzione ideale per passare dalla lettura della prassi all'applicazione concreta, con meno tempo speso a cercare e più tempo dedicato a decidere.

Attualmente disponibile con l' Offerta Benvenuto -30%: